

Le nuove sanzioni per la durata della guida e dei riposi degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose parte I 09.08.2010



La Legge 29.07.2010 n. 120 ha modificato in modo significativo l'impianto sanzionatorio dell'articolo 174 del codice della strada prevedendo:

1. una riforma delle sanzioni in caso di esubero di guida ed omesso riposo del conducente, introducendo una graduazione delle sanzioni rispetto all'esubero (un po' quello che avviene tuttora per l'applicazione dell'art. 142 sulla velocità);
2. un "modus operandi" diverso dalla precedente disciplina per la gestione del veicolo a fronte delle violazioni che comportano il fermo temporaneo del veicolo;
3. infine di particolare interesse appare il dettato normativo previsto dall'art. 37 della Legge in esame che ha introdotto l'obbligo anche per i vettori italiani, del pagamento immediato di alcune sanzioni considerate più gravi, direttamente nelle mani dell'agente accertatore. In caso di mancato pagamento si arriva al fermo amministrativo del veicolo per due mesi.

Vedremo in prima analisi l'articolazione delle sanzioni sui periodi di guida e riposo lasciando ad un tempo successivo la problematica riferita al pagamento immediato delle sanzioni.

Inoltre ciò che si dirà sull'articolo 174 del cds vale anche per l'art. 178 del cds essendo questi due articoli praticamente speculari dal punto di vista sanzionatorio con poche differenze operative.

Positivo appare il richiamo alle norme del regolamento CE 561/2006 dato che il vecchio articolo si ostinava ormai dal maggio 2006 a fare riferimento all'ormai pensionato regolamento CEE 3820/1985.

Quindi la nuova formulazione dell'art. 174 ha previsto una gradualità di sanzioni a seconda della gravità delle stesse rapportate al periodo di tempo considerato. Infatti troviamo tre fasce sanzionatorie a seconda che, l'esubero nel caso della guida o la fruizione minima nel caso del riposo, siano compresi :

1. fino al 10%;
2. dal 10% al 20%;
3. oltre il 20 %.

Vediamo una tabella di sintesi con i calcoli delle percentuali e delle eccedenze.

Superamento tempi di guida giornalieri.	Norma violata	Percentuale di riferimento	Sanzione
	Art174 c. 4	Guida superiore dal 10% della durata massima prevista	Da 38,00 a 152,00 euro <i>Decurtazione punti 0</i>
	Art174 c. 5	Guida superiore dal 10%, fino al 20% della durata massima prevista	Da 300 a 1.200 euro <i>Decurtazione punti 2</i>
	Art174 c. 6	Guida superiore dal 20% della durata massima prevista	Da 400 a 1.600 euro <i>Decurtazione punti 10</i>

L'operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che:
la **guida massima** giornaliera è fissata in **9 o 10** ore a seconda dei casi per cui avremo:
a): 9 ore sono pari a 540 minuti ed il **10%** è pari a **54 minuti** mentre il **20%** è pari a **108 minuti**;
b): 10 ore sono pari a 600 min. ed il **10%** è pari a **60 min.** mentre il **20 %** è pari a **120 minuti**

Insufficienti tempi di riposo giornalieri.	Norma violata	Percentuale di riferimento	Sanzione
	Art174 c. 4	riposo fino al 10% in meno della durata minima prevista	Da 200 a 800 euro <i>Decurtazione punti 0</i>
	Art174 c. 5	riposo dal 10% fino al 20% in meno della durata minima prevista	Da 350 a 1.200 euro <i>Decurtazione punti 5</i>
	Art174 c. 6	riposo oltre al 20% in meno della durata minima prevista	Da 400 a 1.600 euro <i>Decurtazione punti 10</i>

L'operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che:
il periodo di **riposo giornaliero** è fissato in **9 o 11** (oppure 3+9) ore a seconda dei casi per cui avremo:
1. 9 ore sono pari a 540 minuti ed il **10%** è pari a **54 minuti** mentre il **20%** è pari a **108 minuti**;
2. 11 ore sono pari a 660 min. ed il **10%** è pari a **66 min.** mentre il **20 %** è pari a **132 minuti**
Quindi nella ipotesi di riposo minimo fino **al 10%** in meno ossia il comma 4 avremo un periodo accertato:
▶ per le 9 h = compreso tra le 9 e le 8 ore e 6 minuti;
▶ per le 11 h = compreso tra le 11 e le 9 ore e 54 minuti
Quindi nella ipotesi di riposo minimo fino **al 20%** in meno ossia il comma 5, avremo un periodo accertato
▶ per le 9 h = compreso tra le 9 e le 7 ore e 12 minuti a ritroso;
▶ per le 11 h = compreso tra le 11 e le 8 ore e 48 minuti a ritroso.

Superamento tempi di guida settimanali	Norma violata	Percentuale di riferimento	Sanzione
	Art174 c. 4	Guida fino al 10% della durata massima prevista	Da 38,00 a 152,00 euro <i>Decurtazione punti 0</i>
	Art174 c. 7	Guida superiore al 10%, fino al 20% della durata massima prevista	Da 250 a 1.000 euro <i>Decurtazione punti 1</i>
	Art174 c. 7	Guida superiore al 20% della durata massima prevista	Da 400 a 1.600 euro <i>Decurtazione punti 2</i>

L'operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che la **guida massima** settimanale è fissata in **56** ore per cui avremo:
▶ il **10%** di 56 ore è pari **336 minuti** equivalenti a 5 ore e 36 minuti
▶ mentre il **20%** di 56 ore è pari a **672 minuti equivalenti a 11 ore e 12 minuti per cui avremo un riferimento paria 67 ore e 12 minuti**

Insufficienti tempi di riposo settimanali.	Norma violata	Percentuale di riferimento	Sanzione
	Art174 c. 4	riposo fino al 10% in meno della durata minima prevista	nessuna
	Art174 c. 7	riposo dal 10% fino al 20% in meno della durata minima prevista	Da 350 a 1.400 euro <i>Decurtazione punti 3</i>
	Art174 c. 7	riposo oltre al 20% in meno della durata minima prevista	Da euro 400 a 1.600 <i>Decurtazione punti 5</i>

L'operatore di Polizia Stradale dovrà applicare la sanzione considerando che:
il periodo di **riposo settimanale** è fissato in **45** ore e può essere ridotto fino ad un periodo minimo di 24 ore per cui avremo:
- **45** ore sono pari a 2700 minuti ed il **10%** è pari a **4** ore e **30 minuti** mentre il **20%** è pari a **9 ore**;
- **24** ore sono pari a 1440 min. ed il **10%** è pari a **2 ore e 24 min.** mentre il **20 %** è pari a **4 ore e 48 minuti**;

Mancata effettuazione delle interruzioni alla guida.	Norma violata	Percentuale di riferimento	Sanzione
	Art174 c. 8	Nessuna percentuale	Da 155 a 620 Decurtazione punti 2

Conducente sprovvisto dell'estratto di servizio o copia orario di lavoro.	Norma violata		Sanzione
	Art174 c. 9		Da 307 a 1.228 Decurtazione punti 0

Conducente che circola durante il periodo di intimazione a non proseguire.	Norma violata		Sanzione
	Art174 c. 11		Da 1.769 a 7.078 Ritiro patente di guida

Impresa che non osserva le disposizioni del regolamento CE 561/06	Norma violata		Sanzione
	Art174 c. 14	La sanzione si applica per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce	Da 307 a 1.228

Si ricordano le particolari sanzioni in caso di accertamento in orario notturno: se la violazione è commessa **dopo le ore 22,00 e prima delle ore 07,00**, la sanzione amministrativa è aumentata di **un terzo**.

Si riportano le modalità di gestione dei conducenti e veicoli nell'accertamento delle infrazioni "in itinere" ovvero attuali, che dispongono la necessità di scontare gli esuberi di guida o il difetto di riposo. Il legislatore ha voluto dare un giro di vite rispetto alla normativa pregressa dove, l'obbligo di scontare i periodi non regolari per altro previsto, non imponeva il ritiro dei documenti di circolazione.

Vediamo le novità operative come riportate dal codice: *“Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 l'organo accertatore, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie, provvede al ritiro temporaneo dei documenti di guida, intima al conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo aver effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in un luogo idoneo per la sosta, ove deve permanere per il periodo necessario; del ritiro dei documenti di guida e dell'intimazione è fatta menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale è indicato anche il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il quale, completati le interruzioni o i riposi prescritti, il conducente è autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione dei documenti in precedenza ritirati; a tale fine il conducente deve seguire il percorso stradale espressamente indicato nel medesimo verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e la carta di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio può essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal presente articolo.*

Chiunque circola durante il periodo in cui gli è stato intimato di non proseguire il viaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078, nonché con il ritiro immediato della patente di guida.

L'impresa da cui dipende il lavoratore al quale la violazione si riferisce è obbligata in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta.

Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 si applicano anche agli altri membri dell'equipaggio che non osservano le prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/2006. “--

Viene risolta una diatriba sulla territorialità degli accertamenti che a mio parere non aveva motivo di essere in quanto, la normativa comunitaria in questione, per definizione ha una valenza territoriale molto più vasta di quella nazionale. Comunque il novellato articolo recita che:

“Per le violazioni della normativa comunitaria sui tempi di guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato membro dell'Unione europea, se accertate in Italia dagli organi di cui all'articolo 12, si applicano le sanzioni previste dalla normativa italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia già avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per l'esercizio dei ricorsi previsti dagli articoli 203 e 204-bis, il luogo della commessa violazione si considera quello dove è stato operato l'accertamento in Italia.”.

Spero di avere fornito spunti di riflessione su aspetti che sicuramente non mancheranno di essere oggetto di discussione come ad esempio la mancata previsione “in via speciale” di sanzioni relative alla violazione dei periodi di riposo settimanali nella fascia “intra” il 10%. Personalmente ritengo tale mancanza meritevole di riforma, appena possibile, anche per non creare situazioni di disparità di trattamento con i conducenti europei.

Altra osservazione riguarda la mancata previsione di una graduazione delle sanzioni rispetto alla omessa effettuazione delle interruzioni alla guida continua. Evidentemente il legislatore ha voluto colpire le infrazioni ritenute più pericolose sugli esuberi complessivi giornalieri e settimanali, anche se per l'illecito della guida continua è stata comunque prevista una decurtazione di 2 punti, naturalmente dal C.Q.C. per chi ne è munito ed inquadrato nel rapporto di lavoro come autista.

Infine si rileva l'aumento di quasi quattro volte delle sanzioni a carico della Impresa che non osserva le disposizioni del regolamento comunitario, riconoscendo in capo alle stesse, una responsabilità diretta in ordine alla pianificazione ed alla gestione dei viaggi dei propri autisti.

Può sembrare difficile coniugare efficienza e rispetto delle tempistiche, ed in effetti se ci caliamo nel sistema trasporto italiano troviamo notevoli difficoltà. Tuttavia la sfida da raccogliere in termini di meno incidentalità e riduzione delle vittime della strada deve, a mio parere, coinvolgere tutti.

Le norme sopra indicate entrano in vigore a far data **13 agosto 2010**.

TABELLE RIEPILOGATIVE PER IL CONTROLLO SU STRADA

TABELLA RIEPILOGATIVA PERCENTUALI DI RIFERIMENTO					
TEMPI DI GUIDA E RIPOSO GIORNALIERI E SETTIMANALI	10 %		20 %		
	MINUTI	ORE	MINUTI	ORE	
ORE DI GUIDA:	9	54	00:54	108	01:48
ORE DI GUIDA:	10	60	01:00	120	2
ORE DI RIPOSO:	11	66	01:06	132	02:12
ORE DI GUIDA SETT.:	56	336	05,36	672	11:12
ORE DI RIPOSO SETT. REG.LARE	45	270	04:30	540	09:00
ORE DI RIPOSO SETT. RIDOTTO .	24	144	02:24	288	04:48

TABELLA RIEPILOGATIVA ESUBERI DI GUIDA E DIFETTO DI RIPOSO					
TEMPI DI GUIDA E RIPOSO GIORNALIERI E SETTIMANALI	Infrazione 10 %		Infrazione 20 %		
	dalle	alle	dalle	alle	
ORE DI GUIDA:	9	09,00	09,54	09,00	10,48
ORE DI GUIDA:	10	10,00	11,00	10,00	12,00
ORE DI RIPOSO:	9	09,00	08:06	09,00	07:12
ORE DI RIPOSO:	11	11,00	09:54	11,00	08:48
ORE DI GUIDA SETT.:	56	56,00	61,36	56,00	67,12
ORE DI GUIDA BISETTIMANALI	90	90,00	99,00	90,00	108,00
ORE DI RIPOSO SETT. REGOLARE	45	45,00	40,30	45,00	36,00
ORE DI RIPOSO SETT. RIDOTTO .	24	24,00	21:36	24,00	19:12

N.B.: si omette il calcolo delle percentuali riguardanti il riposo settimanale preso a compensazione in quanto essendo variabile va calcolato di volta in volta dall'operatore.

* Attenzione alla applicazione delle sanzioni relative alla guida complessiva sulle due settimane: nella quindicina, la settimana oggetto della sommatoria a controllo, va sempre messa in relazione a quella precedente ed a quella successiva.